
Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)

Spiegazioni

Berna, il 2 aprile 2025 (le modifiche rispetto alla versione del 11 marzo 2022 sono marcate in giallo)

1 Situazione iniziale

Con l'articolo 12 della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19; RS 818.102) le Camere federali hanno creato la base giuridica per la partecipazione della Confederazione alle misure di sostegno adottate a livello cantonale per i casi di rigore. In questo modo si intendono attenuare i casi di rigore direttamente o indirettamente riconducibili a provvedimenti ordinati dalle autorità. In particolare l'articolo 12 stabilisce che, se uno o più Cantoni lo richiedono e finanziano i relativi costi nella misura prescritta dalla legge, la Confederazione può sostenere finanziariamente nei casi di rigore le imprese che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.

La legge COVID-19 fornisce solo delle direttive approssimative, ad esempio per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, il tipo di aiuto nei casi di rigore o la prevista ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

L'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20; RS 951.262) disciplina a quali condizioni la Confederazione partecipa ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore relativi agli anni 2020 e 2021.

Con la modifica della legge del 19 marzo 2021 il Parlamento ha effettuato alcuni adeguamenti al programma per i casi di rigore, che in seguito sono stati integrati anche nell'ordinanza.

L'ordinanza disciplina anche l'attribuzione della prima e della seconda tranches della «riserva del Consiglio federale» secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19. Questi fondi devono poter essere utilizzati dai Cantoni per il finanziamento di provvedimenti supplementari per i casi di rigore a favore di imprese particolarmente colpite.

Poiché a livello cantonale vi possono essere ritardi nel calcolo, nel pagamento o nello stanziamento degli aiuti per i casi di rigore, ad esempio a causa di provvedimenti pendenti dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, e quindi in questi casi la fatturazione tra Cantoni e Confederazione potrebbe non essere effettuata prima del 31 dicembre 2021, il nuovo articolo 19 capoverso 2 della legge COVID-19 autorizza il Consiglio federale ad adeguare le disposizioni dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore ancora necessarie a tal fine.

Nella sessione estiva 2024 il Parlamento ha accolto la mozione Gapany 23.3842 «Casi di rigore COVID-19. Un utile di liquidazione non deve essere equiparato a un'uscita di liquidità vietata dal sistema di aiuti per i casi di rigore», depositata il 15 giugno 2023. La mozione chiede che gli utili di liquidazione non siano più considerati come uscite di liquidità vietate.

Con l'adeguamento dell'ordinanza (cfr. art. 6 cpv. 2 e art. 19 cpv. 2), la mozione Gapany 23.3842 viene attuata. La nuova disposizione si concentra sulle imprese individuali, in cui la sostanza commerciale e privata sono indissolubilmente legate: nel caso in cui le imprese individuali conseguano un utile di liquidazione, i Cantoni non saranno quindi più tenuti a restituire alla Confederazione gli aiuti per i casi di rigore per quel che concerne tale utile. Le altre uscite di liquidità restano invece escluse e continueranno a comportare una restituzione della partecipazione della Confederazione da parte del Cantone competente. La nuova disposizione non si applica alle società di capitali e in nome collettivo, che rispetto alle imprese individuali dispongono di maggiore margine di manovra per evitare una situazione di liquidazione. Dal punto di vista del diritto federale, tali società continueranno tuttavia ad

avere la possibilità di far valere un caso di rigore e di rinunciare parzialmente alla restituzione nel caso di una liquidazione in seguito a una mancata proroga, senza colpa, delle autorizzazioni ufficiali, in virtù della regolamentazione sussidiaria dell'articolo 29 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

2 Principi della normativa

Scopo principale dell'ordinanza è definire a quali condizioni la Confederazione partecipa ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore relativi agli anni 2020 e 2021. Con la modifica del 19 marzo 2021 il legislatore ha introdotto una nuova struttura di finanziamento all'articolo 12 della legge COVID-19: la Confederazione si assume il 70 per cento dei costi dei provvedimenti per i casi di rigore adottati a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi. I Cantoni decidono liberamente se adottare simili provvedimenti per queste imprese ed eventualmente come impostarli. Per il cofinanziamento da parte della Confederazione devono essere rispettati soltanto alcuni requisiti minimi. Questa libertà esplicitamente richiesta dai Cantoni permette loro di adeguare l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore alle diverse situazioni cantonali.

Per le imprese la cui cifra d'affari supera il valore soglia di 5 milioni di franchi, la Confederazione finanzia interamente i costi dei provvedimenti. Per queste imprese il legislatore prevede anche norme supplementari a livello federale e quindi un'uniformazione dei programmi cantonali per i casi di rigore.

I criteri elencati nelle sezioni 2 e 3 dell'ordinanza concernenti i requisiti che danno diritto al sostegno finanziario, il tipo e la portata dei provvedimenti sono condizioni minime ovvero prescrizioni concrete che le regolamentazioni cantonali in materia di casi di rigore devono soddisfare affinché la Confederazione partecipi ai costi oppure, nel caso di imprese con una cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi, affinché la Confederazione finanzia interamente i provvedimenti.

In questo modo si creano le condizioni quadro necessarie per far sì che i provvedimenti per i casi di rigore tengano conto delle diverse situazioni nei Cantoni e questi ultimi dispongano di un certo margine di discrezionalità nella valutazione dei casi di rigore.

Per le imprese che conseguono una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, l'ordinanza stabilisce tuttavia una serie di prescrizioni vincolanti per quanto concerne i requisiti che danno diritto al sostegno finanziario, il calcolo dei contributi, i limiti massimi degli stessi, le prestazioni proprie, la partecipazione agli utili, i giustificativi da presentare e l'erogazione di mutui, fidejussioni o garanzie. Le prescrizioni contenute nella legge e nell'ordinanza devono essere riprese dai Cantoni senza apportarvi modifiche. Le grandi imprese spesso sono attive in diversi Cantoni e la Confederazione finanzia interamente i relativi provvedimenti. Di conseguenza, per queste imprese deve applicarsi una regolamentazione uniforme a livello nazionale.

Nelle proprie disposizioni i Cantoni possono prevedere fidejussioni, garanzie, mutui e/o contributi a fondo perso. Per i mutui, le fidejussioni e le garanzie è prevista una durata massima di 10 anni. Essi possono ammontare fino al 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 di un'impresa ma al massimo a 10 milioni. I contributi a fondo perso sono limitati al massimo al 20 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019. Per le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi l'importo massimo ammonta a 1 milione di franchi per impresa. Per queste imprese detto importo può essere aumentato al 30 per cento della cifra d'affari annuale e al massimo a 1,5 milioni di franchi se la cifra d'affari dell'impresa è diminuita di oltre il 70 per cento. Per quelle con una cifra d'affari

annuale superiore a 5 milioni di franchi l'importo massimo è di 5 milioni di franchi. Per queste ultime imprese tale importo può essere aumentato al 30 per cento della cifra d'affari annuale e a 10 milioni al massimo se all'impresa è stata apportata nuova liquidità sotto forma di capitale proprio in misura pari al 40 per cento del contributo supplementare della Confederazione o se la cifra d'affari dell'impresa è diminuita di oltre il 70 per cento.

Vengono sostenuti i provvedimenti cantonali per i quali le imprese interessate hanno presentato richieste complete conformemente al diritto cantonale entro il 30 giugno 2022.

Per l'utilizzo della prima e della seconda tranches della riserva del Consiglio federale secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 i Cantoni devono disporre di un margine di manovra maggiore e poter derogare a singole disposizioni dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Inoltre, viene concesso loro più tempo per stipulare eventuali complementi ai contratti conclusi con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Gli aiuti COVID-19 per i casi di rigore rappresentano sostegni dei Cantoni e sono concessi secondo il diritto cantonale. La legge COVID-19 e le ordinanze COVID-19 casi di rigore (OPCR 20 e OPCR 22) a livello federale disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che devono essere rispettati affinché un Cantone possa fatturare alla Confederazione gli aiuti concessi. La Confederazione non ha alcun rapporto contrattuale diretto con le imprese. Di conseguenza, dalla legislazione federale non si può derivare alcun diritto diretto delle imprese al sostegno. Spetta ai Cantoni decidere se e in che misura avvalersi delle possibilità offerte dalla legislazione in materia di casi di rigore, ad esempio se non considerare gli utili di liquidazione delle imprese individuali con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi come violazione del divieto di versare dividendi.

Se le basi legali cantonali lo consentono, la nuova disposizione relativa agli utili di liquidazione di imprese individuali si applica anche retroattivamente (v. commento all'art. 19 cpv. 2).

3 Commento ai singoli articoli

1. Sezione 1: Principio

Art. 1

Il *capoverso 1* stabilisce il principio secondo cui la Confederazione partecipa ai provvedimenti adottati dai Cantoni per i casi di rigore nei limiti del credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale, purché le regolamentazioni cantonali soddisfino i requisiti minimi della presente ordinanza per quanto concerne i criteri che danno diritto al sostegno finanziario e l'impostazione dei provvedimenti e i Cantoni rispettino i requisiti minimi relativi alla procedura, ai rapporti e ai controlli. La responsabilità spetta ai Cantoni: essi definiscono i provvedimenti per i casi di rigore. La decisione se e in qual misura adottare provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi è quindi di esclusiva competenza dei Cantoni. La partecipazione della Confederazione ai provvedimenti per i casi di rigore è fissata al 70 per cento nell'articolo 12 capoverso 1^{quater} lettera a della legge COVID-19. I fondi di terzi, ad esempio quelli di banche cantonali, non possono essere computati nei contributi dei Cantoni. I contributi dei Comuni non sono considerati contributi di terzi; di conseguenza questi contributi possono essere computati nei contributi dei Cantoni. Per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, la Confederazione si assume la totalità dei costi (art. 12 cpv. 1^{quater} lett. b).

Il *capoverso 2* stabilisce che le imprese statali non hanno diritto ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore. Un provvedimento per i casi di rigore non deve quindi essere applicato se lo Stato detiene complessivamente più del 10 per cento del capitale dell'impresa richiedente. Questo perché una partecipazione maggiore è indice di un interesse strategico che rende ragionevole per i livelli statali competenti sostenere l'impresa con le proprie risorse. Tale argomentazione è valida anche per le imprese in cui altre imprese statali detengono partecipazioni (partecipazione statale indiretta). I Comuni piccoli potrebbero tuttavia riscontrare delle difficoltà finanziarie nel sostenere le proprie imprese. L'ordinanza prevede pertanto un'eccezione, in modo da evitare, ad esempio, che le aziende turistiche situate nei Cantoni di montagna vengano escluse a priori dalla regolamentazione dei casi di rigore a causa della partecipazione finanziaria del proprio Comune (*lett. a*). A tal fine è irrilevante se solo uno o più piccoli Comuni di cui alla lettera *a* sostengano finanziariamente una simile azienda.

Nemmeno le cosiddette «società di comodo» devono poter beneficiare dei provvedimenti per i casi di rigore. Pertanto, le imprese che in Svizzera non esercitano un'attività né impiegano personale proprio non sono prese in considerazione (*lett. b*). Il requisito definito alla lettera *b* si riferisce all'intera Svizzera. Secondo l'articolo 13 *capoverso 1* la competenza per la procedura concernente i casi di rigore spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020. Il Cantone non sostiene soltanto la sede dell'impresa e le succursali ubicate nel suo territorio, ma per il calcolo della prestazione tiene conto di tutte le succursali dell'impresa in Svizzera. Tale principio si applica anche nel caso in cui l'impresa eserciti la propria attività esclusivamente nei Cantoni delle succursali oppure impieghi personale in questi Cantoni. La presente ordinanza rinuncia intenzionalmente a formulare altri criteri di esclusione.

2. Sezione 2: Requisiti delle imprese

Art. 2 Forma giuridica e numero IDI

Il concetto di impresa definito nell'*articolo 2 capoverso 1* corrisponde a quello dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261). Sono quindi aventi diritto anche le fondazioni e le associazioni, sempre che soddisfino i requisiti concernenti i provvedimenti per i casi di rigore disciplinati nella presente ordinanza.

Il *capoverso 2* stabilisce che le imprese devono disporre di un numero d'identificazione delle imprese (IDI). Tale numero non può essere contrassegnato come cancellato nel registro IDI. Per il periodo di validità della legge del 18 dicembre 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.26) è previsto che l'Ufficio federale di statistica (UST) pubblichi in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI senza la loro autorizzazione. In tal modo i Cantoni possono verificare nel registro IDI se un'impresa è ancora attiva. Secondo la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (RS 431.03), in linea di principio tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività in Svizzera possiedono un numero IDI; quest'ultimo può essere richiesto gratuitamente all'UST in qualsiasi momento.

Art. 2a Imprese con settori di attività chiaramente delimitabili

L'articolo 12 *capoverso 2^{bis}* della legge COVID-19 esclude dai provvedimenti per i casi di rigore le imprese che hanno già diritto ad altri aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione. In tal modo si intendono evitare doppi versamenti. Tuttavia, questa esclusione può risultare problematica per le imprese attive in più settori (ad es. ristoranti con eventi culturali o imprese di trasporto di persone in autobus attive nel traffico regionale viaggiatori che offrono anche escursioni). Per questo motivo il Parlamento ha completato l'articolo 12 della legge COVID-19 con il *capoverso 2^{ter}*, secondo cui è possibile accordare

diversi tipi di aiuti finanziari se le attività di un'impresa sono chiaramente distinte e non si sovrappongono l'una con l'altra. L'ordinanza precisa dunque che le imprese i cui settori di attività sono chiaramente delimitabili mediante una contabilità settoriale possono chiedere che i requisiti siano valutati separatamente per ogni settore. Ciò non si applica soltanto al divieto di doppio sovvenzionamento, ma anche, ad esempio, al calo della cifra d'affari e all'importo massimo degli aiuti basato sulla cifra d'affari nel singolo caso. I limiti massimi percentuali per gli aiuti per i casi di rigore secondo gli articoli 8, 8a, 8c e 8d, fissati al 25, 20 e 30 per cento, sono calcolati in questo caso in funzione della cifra d'affari del rispettivo settore. Per contro, i limiti massimi nominali indicati in questi articoli, fissati rispettivamente a 1, 5, 10 e 15 milioni, si riferiscono all'impresa nel suo insieme: se solo un settore dà diritto a inoltrare la richiesta, si applica il limite massimo nominale stabilito per questo settore; se più settori danno diritto a inoltrare la richiesta, gli aiuti per i casi di rigore percepiti per tutti i settori non possono superare cumulativamente il limite massimo nominale. Lo stesso vale per l'aumento del limite massimo nominale mediante prestazione propria (cfr. gli esempi di calcolo nell'allegato). La cifra d'affari minima di 50 000 franchi si applica per impresa e non per settore.

La contabilità per settore è applicabile anche in caso di chiusura parziale se il settore di attività interessato dalla chiusura ordinata dalle autorità è chiaramente delimitabile dagli altri settori non chiusi (cfr. art. 5b).

Art. 3 Data della costituzione e cifra d'affari

L'articolo 3 capoverso 1 stabilisce i requisiti riguardanti la data della costituzione e la cifra d'affari che un'impresa deve soddisfare affinché la Confederazione partecipi ai costi dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore: vengono sostenute esclusivamente le imprese già esistenti prima della seconda ondata dell'epidemia di COVID-19 a ottobre 2020 (*lett. a*).

Una partecipazione della Confederazione ai contributi dei Cantoni per i casi di rigore è possibile anche nel caso di un cambiamento della forma giuridica dell'impresa avvenuto dopo il 1° ottobre 2020. In questo contesto si applica il principio economico della prevalenza della sostanza sulla forma («substance over form»). Si prenda come esempio un'impresa individuale non iscritta nel registro di commercio che nell'inverno 2020 è stata convertita in una società a garanzia limitata (Sagl). La data d'iscrizione che figurerà nel registro di commercio sarà dunque successiva al 1° ottobre 2020, sebbene l'impresa esista di fatto da più tempo. In questo caso si può prendere come riferimento la data di costituzione dell'impresa individuale. Occorre tenere conto del cambiamento di forma giuridica soltanto se si suppone che questo venga effettuato con l'intenzione di commettere un abuso (ad es. quando un'impresa di recente costituzione viene trasferita sotto una società per azioni esistente già da tempo).

Lo stesso principio è applicabile nel caso particolare di una società subentrante. Un'impresa minacciata da insolvenza può trasferire le sue parti funzionanti a una società subentrante (prima o durante una procedura concordataria). La Confederazione può partecipare ai contributi cantonali a favore di una società subentrante costituita dopo il 1° ottobre 2020 se sono adempiute le seguenti condizioni:

- la società subentrante ha rilevato una parte essenziale dell'attività di un'impresa;
- l'impresa che cede la parte di attività è stata costituita prima del 1° ottobre 2020;
- l'impresa che cede la parte di attività non ha ancora ottenuto alcun sostegno secondo quanto previsto dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore (nessun doppio indennizzo).

Si considera come cifra d'affari della società subentrante la quota della cifra d'affari della parte rilevata dell'impresa sul totale della cifra d'affari.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è legato all'impresa. Il cambiamento

di affittuario nel caso di un ristorante o di locatario nel caso di un negozio non soddisfa i requisiti di questo principio – in caso contrario, vi sarebbe il rischio che lo Stato paghi doppi contributi per la stessa identica attività.

Il limite inferiore della cifra d'affari di 50 000 franchi esclude dagli aiuti per i casi di rigore i proprietari di microimprese che, già prima dell'epidemia di COVID-19, erano tutt'al più solo in parte in grado di guadagnarsi da vivere con gli utili dell'impresa (*lett. b*). Il valore di riferimento è la cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019, ovvero i dati sulle cifre d'affari conseguite prima dell'epidemia di COVID-19.

Al fine di salvaguardare i posti di lavoro in Svizzera, la Confederazione deve inoltre cofinanziare provvedimenti per i casi di rigore soltanto se i contributi vanno a favore di imprese che hanno sostenuto i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera (*lett. c*).

Il *capoverso 2* disciplina come calcolare la cifra d'affari delle imprese che sono state costituite dopo il 31 dicembre 2017 e che non hanno quindi conseguito una cifra d'affari per due anni interi prima dell'epidemia di COVID-19:

- per le imprese che sono state costituite tra il 31 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2020 (ossia prima che in Svizzera fossero decise restrizioni delle attività economiche dovute alle misure di politica sanitaria), è considerata come cifra d'affari media quella conseguita tra la costituzione e il 29 febbraio 2020, calcolata su 12 mesi, o quella conseguita tra la costituzione e il 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi. A tal fine, si tiene conto della cifra d'affari che permette all'impresa di ottenere il sostegno più elevato (*lett. a*). Questa regolamentazione garantisce che le imprese già costituite nel 2018 o 2019 ma che hanno realizzato cifre d'affari elevate soltanto a partire dal 2020 non siano svantaggiate rispetto alle imprese costituite dopo il 29 febbraio 2020 e che già nell'estate 2020 hanno conseguito una cifra d'affari;
- per le imprese costituite tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020 si tiene conto della cifra d'affari media conseguita tra la costituzione e il 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi (*lett. b*).

Il sostegno per i casi di rigore è fornito alle imprese di cui al *capoverso 2*. In linea di principio, esse comprendono anche le società madri dei gruppi. Il *capoverso 3* stabilisce che, nel complesso, i Cantoni possono considerare una sola volta la cifra d'affari di una società del gruppo per il calcolo del sostegno nei casi di rigore. Se, nell'ambito di un gruppo, il sostegno per i casi di rigore è stato concesso – da uno o più Cantoni – per la medesima cifra d'affari, tale sostegno non può essere conteggiato più volte alla Confederazione sulla base di questa cifra d'affari. È possibile inoltrare le richieste e concedere le garanzie in modo scaglionato sino al raggiungimento dei limiti massimi di cui agli articoli 8, 8a, 8c e 8d.

Art. 4 Situazione patrimoniale e dotazione di capitale

L'*articolo 4* precisa sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 12 *capoverso 2^{bis}* della legge COVID-19.

Il *capoverso 1* definisce i principi legali riguardanti la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale. La *lettera a* stabilisce che ai fini di una partecipazione finanziaria della Confederazione ai contributi cantonali o dell'assunzione dei costi, l'impresa da sostenere deve essere redditizia o economicamente solida. In linea di principio, nel caso di una cessazione pianificata dell'attività (ad es. a seguito di un pensionamento in un'impresa individuale) la Confederazione può partecipare ai contributi cantonali (la «solidità economica» non coincide con l'intenzione di portare avanti l'attività). In tal caso, i requisiti di cui all'articolo 1 *capoverso 2 lettera b* (esercizio di un'attività in Svizzera e impiego di

personale proprio) devono essere soddisfatti fino all'effettiva cessazione dell'attività.

Sono considerate misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili per proteggere la liquidità e la base di capitale secondo la *lettera b*, ad esempio, la rinuncia alla distribuzione di dividendi e tantièmes o al rimborso di prestiti azionari e prestiti simili a partire dallo scoppio dell'epidemia di COVID-19, purché tali misure non siano state compensate da aumenti di capitale almeno per un importo equivalente.

Inoltre, sulla base del divieto di doppio sovvenzionamento sancito nella legge COVID-19, vengono escluse dalla regolamentazione dei casi di rigore le imprese che potrebbero percepire aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media. Secondo la *lettera c*, le imprese che presentano una richiesta relativa ai provvedimenti per i casi di rigore devono pertanto provare al Cantone di non adempiere le condizioni necessarie per ottenere questi sussidi. Le imprese con settori di attività delimitabili possono far valere il loro diritto in virtù dell'articolo 2a.

Nel divieto di doppio sovvenzionamento non rientrano le indennità di perdita di guadagno per COVID-19, le indennità per lavoro ridotto, i crediti per le fidejussioni solidali COVID-19 e le fidejussioni per le start up. In tale divieto non rientrano nemmeno gli aiuti finanziari che le imprese ricevono sulla base del diritto ordinario, indipendentemente dall'epidemia di COVID-19. Fanno parte di tali aiuti, ad esempio, i contributi o i mutui nei settori del turismo, della politica regionale o dell'energia. Inoltre, i Cantoni possono prevedere eccezioni nel quadro dell'utilizzo della riserva del Consiglio federale secondo l'articolo 12 capoverso 2 legge COVID-19 (cfr. art. 15 cpv. 5).

Il *capoverso 2* specifica quando un'impresa è considerata redditizia o economicamente solida. L'impresa deve provare di non essere oggetto, al momento dell'inoltro della richiesta, né di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione e che il 15 marzo 2020, ossia prima dell'adozione delle restrizioni per l'economia legate al coronavirus, non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali. Come prova è sufficiente un estratto attuale del registro delle esecuzioni. La disposizione si riferisce alle assicurazioni sociali obbligatorie AVS/AI/IPG e AD. Per quanto riguarda la suddetta procedura esecutiva vale quanto segue: se al momento dell'inoltro della richiesta la cassa di compensazione ha concesso, sulla base di un piano dei pagamenti convenuto, una dilazione di pagamento (cfr. art. 34b ordinanza del 31.10.1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, OAVS; RS 831.101) o la procedura esecutiva si è conclusa con un pagamento, i requisiti che danno diritto al sostegno finanziario sono considerati soddisfatti.

Art. 5 Calo della cifra d'affari

Conformemente all'articolo 12 capoverso 1^{bis} della legge COVID-19 un caso di rigore è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della media pluriennale. In questo modo si intendono attenuare i casi di rigore direttamente o indirettamente riconducibili a provvedimenti ordinati dalle autorità. Il *capoverso 1* precisa che questo calo di oltre il 40 per cento della cifra d'affari annuale del 2020 è calcolato rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 (per il calcolo della cifra d'affari del 2018 e 2019 delle imprese di recente costituzione si veda l'art. 3 cpv. 2).

Poiché i provvedimenti adottati dalle autorità si estendono nel 2021, è possibile che un'impresa non sia considerata un caso di rigore sulla base della cifra d'affari del 2020 grazie a una stagione invernale soddisfacente nel 2019/2020 e/o a una buona stagione estiva nel 2020, ma che subisca un calo della cifra d'affari nel 2021 a causa delle chiusure e delle restrizioni ordinate dalle autorità a partire dal quarto trimestre del 2020. Un simile calo

della cifra d'affari giustificerebbe il trattamento dell'impresa come caso di rigore. Il capoverso 1^{bis} tiene conto di tale situazione consentendo a un'impresa di considerare, per il calcolo del calo della cifra d'affari, al posto della cifra d'affari del 2020, anche la cifra d'affari di un periodo successivo di 12 mesi, ad esempio la cifra d'affari conseguita da febbraio 2020 a gennaio 2021 compreso oppure quella conseguita da aprile 2020 a marzo 2021 compreso. Per giustificare il diritto al sostegno può essere utilizzata la media annua mobile fino a giugno 2021 compreso.

Per il calcolo del calo della cifra d'affari è ammessa la contabilità per settore. Si prenda come esempio un albergo con annesso ristorante che può servire soltanto i clienti dell'albergo. Se può provare che la cifra d'affari del suo ristorante subisce un calo del 40 per cento, l'albergo può beneficiare del programma per i casi di rigore anche se per la parte relativa all'albergo ha registrato una diminuzione esigua della cifra d'affari (di conseguenza però il contributo deve essere limitato soltanto alla parte relativa al ristorante; cfr. anche il commento all'art. 2a).

Art. 5a Costi fissi non coperti

Secondo l'articolo 12 capoverso 1^{bis} della legge COVID-19, nell'accertare l'esistenza di un caso di rigore, deve essere considerata anche la quota di costi fissi non coperti. Le imprese i cui costi consistono prevalentemente in costi salariali già coperti perlopiù mediante indennità per lavoro ridotto e/o indennità di perdita di guadagno per COVID-19 non devono essere considerate casi di rigore sebbene accusino un forte calo della cifra d'affari. Quando presentano la richiesta, le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi devono pertanto confermare al Cantone che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta un'elevata quota di costi fissi non coperti. È sufficiente un'autodichiarazione. Per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi gli aiuti per i casi di rigore sono calcolati in base al calo della cifra d'affari, che viene moltiplicato per una quota forfettaria dei costi fissi (cfr. art. 8b).

Art. 5b Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità

Per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 (vedi art. 12 cpv. 5 legge COVID-19) hanno dovuto chiudere la loro attività per oltre 40 giorni su ordine delle autorità vigono requisiti semplificati.

(1) Rinuncia alla prova del calo della cifra d'affari secondo l'art. 5 cpv. 1 e 1^{bis}

Si presume che le chiusure dell'attività ordinate dalle autorità per almeno 40 giorni tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 comportino un calo della cifra d'affari sufficientemente elevato da giustificare l'esistenza di un caso di rigore; in questi casi non occorre pertanto fornire la prova del calo della cifra d'affari. Di conseguenza, le soluzioni settoriali previste da diversi Cantoni sono disciplinate nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, a condizione che l'intero settore sia colpito da chiusure prolungate (ad es. ristoranti o palestre). I relativi provvedimenti cantonali concernenti i casi di rigore sono sostenuti dalla Confederazione senza che le suddette imprese debbano provare il calo della cifra d'affari. Ciò non solo garantisce ai Cantoni la sicurezza finanziaria, ma semplifica notevolmente anche l'esecuzione. Anche in questo caso devono comunque essere disponibili i giustificativi della cifra d'affari, in quanto necessari per il calcolo del sostegno. Tuttavia, se le imprese chiuse su ordine delle autorità chiedono prestazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2, queste devono fornire una prova del calo della cifra d'affari. Per i pagamenti a posteriori le autorità cantonali devono richiedere i giustificativi della cifra d'affari eventualmente mancanti.

(2) Allentamento degli altri requisiti (art. 4 e 5a) per contenere l'onere amministrativo

Per le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni si può inoltre rinunciare a richiedere i seguenti giustificativi:

- la prova di aver adottato i provvedimenti necessari alla protezione della liquidità e della base di capitale (art. 4 cpv. 1 lett. b);
- la conferma che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta una quota elevata di costi fissi non coperti (art. 5a).

Anche se si dovesse rinunciare a richiedere i giustificativi summenzionati poiché non sono più inclusi nei requisiti che danno diritto al sostegno finanziario, i contributi dei Cantoni non dovrebbero superare l'importo dei costi fissi non coperti (art. 12 cpv. 1^{bis} legge COVID-19).

Per contro, per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni e che potrebbero beneficiare di aiuti per i casi di rigore altrettanto elevati è considerata ragionevolmente esigibile la prova di aver adottato i provvedimenti necessari alla protezione della liquidità e della base di capitale. Ai fini del calcolo degli aiuti finanziari è inoltre indispensabile la prova del calo della cifra d'affari (cfr. art. 8b).

Il criterio della chiusura dell'attività è soddisfatto con l'entrata in vigore della corrispondente decisione delle autorità, quindi non solo al termine dell'intero periodo di chiusura.

Un'impresa è considerata chiusa anche se riduce il calo della cifra d'affari dovuto alla chiusura offrendo attività ammesse dalle autorità (ad es. un ristorante con servizio di asporto oppure un negozio che offre il servizio di ritiro di merci preordinate). È altresì considerata chiusa un'impresa che deve chiudere una parte essenziale dell'attività (ad es. un grande magazzino che vende anche prodotti alimentari). Spetta ai Cantoni disciplinare nel concreto il trattamento delle chiusure parziali per le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni. Tuttavia, il fatto che un'impresa parzialmente chiusa generi ancora una cifra d'affari può e deve essere preso in considerazione dai Cantoni nel calcolo dei contributi che tengono conto dei costi fissi non coperti (o ampiamente coperti), in modo da evitare sovraindennizzi.

Secondo il *capoverso 2*, per la parte dell'impresa che può essere delimitata mediante una contabilità per settore e che di per sé è considerata chiusa dalle autorità si può rinunciare a chiedere l'adempimento dei requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui al capoverso 1. In altre parole, per questa parte dell'impresa non è necessario provare il calo della cifra d'affari.

Art. 6 *Limitazione dell'impiego*

I provvedimenti per i casi di rigore finanziati dallo Stato sono finalizzati a garantire l'esistenza delle imprese svizzere e il mantenimento dei posti di lavoro. Di conseguenza, **secondo il capoverso 1** nell'esercizio in cui vengono concessi i contributi e nei tre anni successivi (ossia, nel caso di un pagamento dei contributi nell'esercizio 2021, il periodo 2021–2024) o fino al rimborso integrale degli aiuti percepiti, non possono essere distribuiti dividendi o tantièmes né può essere decisa la loro distribuzione. Nei casi in cui lo stanziamento e/o il pagamento del contributo per i casi di rigore a favore dell'impresa siano effettuati dopo l'anno civile 2021 per problemi di transizione (cfr. art. 10), il 2021 è da considerare come anno in cui si riceve un contributo non rimborsabile conformemente all'articolo 12 capoverso 1^{septies} della legge COVID-19. Nel periodo in questione o fino al rimborso integrale degli aiuti percepiti non possono neppure essere restituiti gli apporti di capitali né può essere decisa la loro distribuzione. Pertanto, ogni trasferimento di fondi a una persona o a un'impresa all'estero collegata in qualche modo all'impresa, ad esempio nell'ambito di un «cash pooling», non è ammesso. Rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti effettuati a seguito di obblighi contrattuali preesistenti allo scopo di mantenere la continuità operativa, come in particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o gli ammortamenti ordinari, purché si basino su obblighi contrattuali preesistenti e siano esigibili. Sono ammessi

anche i pagamenti ordinari e conformi al mercato per forniture e prestazioni di una società del gruppo.

Questa limitazione dell'impiego dei mezzi costituisce un elemento importante anche del sistema previsto nell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e nella legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 18 settembre 2020. Le imprese devono confermare al Cantone competente che rispetteranno queste restrizioni. È fatto salvo il rimborso dei mezzi, che libera l'impresa da qualsiasi obbligo. I Cantoni prevedono di norma la possibilità di rescindere un contratto di mutuo o di fideiussione o di richiedere il rimborso di contributi a fondo perso se successivamente dovesse emergere che un'impresa non ha rispettato queste prescrizioni.

Poiché, fino all'entrata in vigore della disposizione di esecuzione dell'articolo 12 capoverso 1^{ter} della legge COVID-19 (limitazione dell'impiego nell'anno in cui sono stati versati gli aiuti per i casi di rigore e nei tre anni successivi) sono già state inoltrate richieste che i Cantoni non hanno potuto trattare, nell'articolo 22a viene disciplinato il passaggio alla nuova regolamentazione (cfr. commento all'art. 22a di seguito).

Al capoverso 2 viene stabilito che, dal punto di vista del diritto federale, l'utile di liquidazione derivante dalla cessazione dell'attività di un'impresa individuale non rappresenta una distribuzione vietata dell'utile.

Per liquidazione si intende la cessione definitiva dell'attività. Questa può aver luogo, ad esempio, in caso di decesso, raggiungimento dell'età AVS, comprovata incapacità di esercitare un'attività lucrativa dell'impresa individuale, fallimento o cessazione volontaria dell'attività. In caso di fallimento, tuttavia, di solito non si conseguono utili di liquidazione. Sono fatti salvi in ogni caso l'abuso e il mancato rispetto delle limitazioni dell'impiego di cui al capoverso 1, che continueranno a comportare restituzioni.

Per utile di liquidazione ai sensi della legislazione in materia di casi di rigore si intende un utile conseguito in seguito allo scioglimento di un'impresa. Un'impresa individuale è considerata sciolta quando il numero IDI è inattivo o l'impresa è stata cancellata dal Registro svizzero delle imprese e degli stabilimenti. In caso contrario, l'impresa individuale non è considerata liquidata. Si parla di liquidazione anche in caso di trasferimento dell'impresa, poiché in questi casi la successione o l'uscita determinano la fine dell'attività dell'impresa individuale. La persona che succede è quindi tenuta a costituire una nuova impresa individuale (con un nuovo numero IDI).

La disposizione al capoverso 2 si limita alle imprese individuali, poiché in questo caso il destino dell'impresa è indissolubilmente legato a quello del proprietario. Altre forme giuridiche hanno invece più margine di manovra. Ad esempio, le società di capitali e in nome collettivo possono essere vendute. Le condizioni e le limitazioni dell'impiego sono quindi trasferite all'acquirente, il venditore ne è esonerato. Inoltre, le circostanze menzionate (decesso, raggiungimento dell'età AVS, comprovata incapacità di esercitare un'attività lucrativa dell'impresa individuale) non conducono necessariamente a una liquidazione nel caso delle società in nome collettivo.

Dal capoverso 2 si evince anche che la disposizione si applica solo ai contributi non rimborsabili (contributi a fondo perso). L'obbligo di rimborso di mutui concessi secondo l'articolo 7 OPCR 20 rimane in vigore per l'impresa. Prima di conseguire eventuali utili, l'impresa dovrà rimborsare i propri debiti.

In caso di utile di liquidazione la condizione di cui all'articolo 6 capoverso 1 (già art. 6) è considerata rispettata al riguardo, a prescindere dalla versione di diritto federale della presente disposizione sulla limitazione dell'impiego in vigore al momento della concessione

dei contributi non rimborsabili. Per questo motivo, tutte le versioni dell'articolo 6 sono menzionate nel nuovo capoverso 2.

3. Sezione 3: Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Art. 7 *Forma*

I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi o alle perdite, possono essere concessi sotto forma di mutui rimborsabili, garanzie o fideiussioni, ma anche sotto forma di contributi a fondo perso (cpv. 1).

Spetta ai Cantoni decidere quale strumento applicare in che caso e come impostarlo, ad esempio se prevedere strumenti alternativi per i diversi settori oppure se e in quale misura le imprese devono pagare interessi ai Cantoni sui mutui rimborsabili (cpv. 2).

Il capoverso 3 stabilisce che per la concessione di fideiussioni i Cantoni hanno la possibilità di concludere per conto proprio accordi con terzi, ad esempio con le organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese competenti per la propria regione. In caso di mancato pagamento da parte dell'impresa, i Cantoni dovrebbero assumere le perdite delle organizzazioni che concedono fideiussioni, ma potrebbero richiedere alla Confederazione la parte della partecipazione ai costi prevista dalla legge.

Art. 8, 8a, 8b, 8c, 8d *Limiti massimi e calcolo dei contributi (in generale)*

L'articolo 8 disciplina i limiti massimi per i mutui, le fideiussioni o le garanzie. Le disposizioni specifiche sui limiti massimi per i contributi non rimborsabili sono contenute negli articoli 8a, 8c e 8d.

I contributi a fondo perso e i mutui devono essere calcolati in modo tale da coprire al massimo i costi fissi non coperti (cfr. anche l'art. 12 cpv. 1^{bis} legge COVID-19).

L'importo massimo fissato in base alle dimensioni dell'impresa o alla cifra d'affari e in franchi intende impedire che le imprese abusino dei fondi per scopi diversi dalla continuazione dello scopo dell'impresa. L'importo massimo comprende l'importo totale per impresa (quota di Confederazione e Cantoni).

Il relativo importo massimo concesso deve essere chiaramente definito e misurabile, oltre che desumibile in modo semplice non solo per le imprese dotate di una contabilità dettagliata dei costi e delle prestazioni, ma anche per i lavoratori indipendenti. Per questo si è deciso che l'importo massimo va stabilito sulla base della cifra d'affari degli anni 2018 e 2019.

Per quel che concerne i contributi supplementari della Confederazione (art. 15), i Cantoni possono derogare agli articoli 8–8d nelle proprie disposizioni.

Art. 8 *Limiti massimi per i mutui, le fideiussioni e le garanzie*

Nel concreto, i mutui rimborsabili, le fideiussioni e le garanzie devono ammontare al massimo al 25 per cento della cifra d'affari media di un'impresa negli anni 2018 e 2019, ma al massimo a 10 milioni di franchi per impresa. Questi limiti massimi si applicano indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. La durata dei mutui, delle fideiussioni o delle garanzie corrisponde alla durata massima dei crediti COVID-19 definita nella legge sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Art. 8a *Limiti massimi per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi*

Dato che dal punto di vista della parità di trattamento i contributi a fondo perso sono più

problematici dei fondi rimborsabili, i limiti massimi per i contributi non rimborsabili senza prestazione propria dell'impresa sono inferiori a quelli per i mutui, le fideiussioni o le garanzie. Il limite massimo per i contributi a fondo perso concessi a imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi non supera il 20 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019; corrisponde quindi a un importo di 1 milione di franchi al massimo per impresa (cpv. 1).

Analogamente all'articolo 8c capoverso 2 lettera a valido per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, nel capoverso 2 si disciplina il «caso di rigore nel caso di rigore» per le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi. Se la cifra d'affari è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019, in alcuni casi i limiti massimi del 20 per cento della cifra d'affari annuale e di 1 milione di franchi non permetterebbero più di coprire adeguatamente i costi fissi; in tali circostanze i limiti massimi vengono pertanto aumentati al massimo a 1,5 milioni di franchi oppure al massimo al 30 per cento della cifra d'affari annuale anche per le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi. Un calo della cifra d'affari superiore al 70 per cento deve essere comprovato anche dalle imprese chiuse (in deroga all'art. 5b cpv. 1 lett. a).

Art. 8b Calcolo dei contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

Nel capoverso 1 viene definito, in modo uniforme per tutti i Cantoni, il calcolo dei contributi per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi secondo la formula seguente:

$$\text{contributo} = \text{calo della cifra d'affari} * \text{quota forfettaria dei costi fissi}$$

Questa formula si basa sul fatto che le spese per il personale non coperte causate dal calo della cifra d'affari sono già finanziate dall'indennità di perdita di guadagno per COVID-19 e dall'indennità per lavoro ridotto e che quindi i costi variabili sono già stati eliminati. Di conseguenza, il contributo per i casi di rigore deve essere calcolato in base ai costi fissi non coperti legati al calo della cifra d'affari.

Per garantire ai Cantoni una rapida esecuzione, si utilizzano quote forfettarie dei costi fissi (una verifica individuale dei costi fissi effettivi sulla base dei conti economici precedenti per impresa comporterebbe un onere supplementare considerevole e ritardi; inoltre, vi sarebbe il rischio di una certa disparità di trattamento tra le imprese). La partecipazione agli utili di cui al capoverso 1^{septies} della legge COVID-19 protegge in una certa misura da possibili sovraindennizzi.

- *Calo della cifra d'affari (cpv. 2)*: il calo della cifra d'affari è calcolato secondo l'articolo 5 capoverso 1 o 1^{bis}. In una prima fase tale calo è calcolato sulla base di 12 mesi considerando la cifra d'affari del 2020 rispetto alla media degli anni 2018 e 2019 oppure – per i cali della cifra d'affari registrati nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2021 – considerando la cifra d'affari degli ultimi 12 mesi rispetto a quella degli anni 2018 e 2019. Le imprese che nel complesso fanno valere un calo della cifra d'affari relativo a un periodo superiore a 12 mesi possono aggiungervi anche quello subito nei mesi compresi tra gennaio e giugno 2021 non inclusi nel calcolo dei primi 12 mesi. In questo modo si può far considerare nel calcolo un calo della cifra d'affari fino a un massimo di 18 mesi. Per quanto concerne i mesi supplementari, il calo della cifra d'affari viene confrontato con le cifre d'affari dei mesi corrispondenti degli anni precedenti al fine di escludere eventuali influssi indesiderati legati alle oscillazioni stagionali (ad es. si confronta la cifra d'affari del 2° trimestre del 2021 con quella del 2° trimestre degli anni 2018 e 2019).
- *Quota forfettaria dei costi fissi (cpv. 3)*: per il calcolo dei costi non coperti si devono stabilire a livello di ordinanza quote forfettarie dei costi fissi per settore parziale sulla base di quote medie per settore. In linea di principio si deve utilizzare una quota forfettaria dei

costi fissi del 25 per cento in media. Per determinati settori che presentano costi fissi particolarmente esigui vengono fissate percentuali più basse:

- agenzie di viaggio, commercio all'ingrosso, commercio di autoveicoli: 8 per cento;
- commercio al dettaglio: 15 per cento;
- tutte le altre imprese: 25 per cento.

Esempi di calcolo dei contributi a fondo perso

Impresa A (ristorante, quota dei costi fissi: 25 %)	
Cifra d'affari media 2018/2019	20 mio.
Limite massimo (20 %; ≤ 5 mio.)	4 mio.
Calo della cifra d'affari nel 2020 rispetto agli anni 2018/2019 (art. 5 cpv. 1; 12 mesi)	- 9 mio.
Calo della cifra d'affari nel periodo gennaio–marzo 2021 rispetto al periodo gennaio–marzo 2018/2019 (art. 8b cpv. 2; 3 mesi)	- 5 mio.
Calo totale della cifra d'affari (15 mesi)	- 14 mio.
Contributo (calo della cifra d'affari * quota dei costi fissi: 14*0,25)	3,5 mio.

Impresa B (commercio al dettaglio, quota dei costi fissi: 15 %)	
Cifra d'affari media 2018/2019	30 mio.
Limite massimo (20 %; ≤ 5 mio.)	5 mio.
Calo della cifra d'affari nel periodo marzo 2020–febbraio 2021 rispetto agli anni 2018/2019 (art. 5 cpv. 1 ^{bis} ; 12 mesi)	- 8 mio.
Calo della cifra d'affari nel marzo 2021 rispetto a marzo 2018/2019 (art. 8b cpv. 2; 1 mese)	- 1 mio.
Calo totale della cifra d'affari (13 mesi)	- 9 mio.
Contributo (calo della cifra d'affari * quota dei costi fissi: 9*0,15)	1,35 mio.

Impresa C (ristorante, quota dei costi fissi: 25 %)	
Cifra d'affari 2018/2019	20 mio.
Limite massimo a fondo perso (20 %; ≤ 5 mio.)	4 mio.
Calo della cifra d'affari nel 2020 rispetto agli anni 2018/2019 (art. 5 cpv. 1; 12 mesi)	- 15 mio.
Calo della cifra d'affari nel periodo gennaio–marzo 2021 rispetto al periodo gennaio–marzo 2018/2019 (3 mesi)	- 7 mio.
Calo totale della cifra d'affari (15 mesi)	- 22 mio.
Contributo (calo della cifra d'affari * quota dei costi fissi: 22*0,25=5,5)	4 mio. (limite massimo)

L'applicazione di quote forfettarie dei costi fissi è utile in particolare per l'esecuzione da parte dei Cantoni. Si vuole evitare espressamente che i Cantoni debbano procedere ad accertamenti onerosi della quota dei costi fissi per ogni singola impresa richiedente (o per ogni settore dell'impresa). Se si fa riferimento a quote forfettarie dei costi fissi, è indispensabile una differenziazione a seconda del settore. Anche in questo caso si impongono delle valutazioni, ad esempio riguardo al numero di categorie di costi fissi da creare. Quante più categorie vengono create, tanto più complesse saranno le questioni di attribuzione e delimitazione che sorgeranno a livello di esecuzione. L'obiettivo dei

provvedimenti per i casi di rigore è permettere alle imprese interessate di ricevere rapidamente i contributi. Ciò richiede dunque una certa schematizzazione.

Il *capoverso 4* consente ai Cantoni di ridurre le quote forfettarie dei costi fissi di cui al *capoverso 3* se constatano che l'applicazione della quota ordinaria dei costi fissi potrebbe determinare un sovraindennizzo dell'impresa richiedente. Ciò permette di evitare i sovraindennizzi *ex ante*. A posteriori, invece, eventuali sovraindennizzi saranno corretti dalla partecipazione condizionata agli utili secondo l'articolo 12 *capoverso 1^{septies}* della legge COVID-19.

Se le imprese inoltrano richieste relative ai provvedimenti per i casi di rigore per settori cui si applicano diverse quote forfettarie, l'attribuzione deve essere effettuata secondo il seguente principio. All'impresa richiedente si applica in linea di massima una quota forfettaria. Se i provvedimenti per i casi di rigore vengono chiesti soltanto per determinati settori, si applica la quota forfettaria dei costi fissi del rispettivo settore (*cpv. 5*).

Nell'ambito del conteggio tra il Cantone in questione e la Confederazione, quest'ultima si riserva il diritto di verificare ed eventualmente adeguare l'attribuzione della quota dei costi fissi ai settori.

Art. 8c *Limiti massimi per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi*

Analogamente a quanto previsto per le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi, si applica un limite massimo relativo del 20 per cento della cifra d'affari annuale; il contributo nominale viene fissato a un massimo di 5 milioni di franchi (*cpv. 1*).

Per queste imprese più grandi sono tuttavia previste due possibilità di aumento del limite massimo al 30 per cento della cifra d'affari annuale o a 10 milioni di franchi (*cpv. 2*):

- «caso di rigore nel caso di rigore»: se la cifra d'affari dell'impresa è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019, nella maggior parte dei casi i limiti massimi del 20 per cento della cifra d'affari annuale e di 5 milioni di franchi non consentirebbero più di coprire adeguatamente i contributi forfettari ai costi fissi; in tali circostanze i limiti massimi vengono pertanto aumentati (*lett. a*);
- «prestazione propria»: i limiti massimi vengono aumentati anche se i proprietari forniscono prestazioni proprie. Tali prestazioni devono corrispondere al 40 per cento del contributo supplementare superiore a 5 milioni di franchi (*lett. b*).

Requisiti per le prestazioni proprie:

- tipo di prestazione propria: nuovo capitale proprio in contanti. La prestazione propria deve avere incidenza sulla liquidità dell'impresa. Rientrano in tale categoria gli aumenti di capitale in contanti o anche i pagamenti suppletivi nelle riserve dell'impresa con incidenza sulla liquidità;
- importo della prestazione propria: i proprietari apportano il 40 per cento del contributo statale supplementare (→ lo Stato versa un importo di 2,5 volte superiore alla prestazione propria, ad es.: per 100 000 fr. di prestazione propria lo Stato contribuisce con ulteriori 250 000 fr. [entro i limiti massimi]).

Possono essere computate le prestazioni proprie fornite dal 1° marzo 2020.

Una prestazione propria non permette comunque di superare il contributo calcolato secondo l'articolo 8b. Anche nel caso delle prestazioni proprie, infatti, il contributo della Confederazione non può superare il calo della cifra d'affari moltiplicato per la quota forfettaria dei costi fissi.

Art. 8d *Limite massimo totale*

Nel *capoverso 1* si stabilisce che gli aiuti possono essere percepiti soltanto fino al

raggiungimento del rispettivo limite massimo di cui agli articoli 8, 8a e 8c. È quindi possibile che un'impresa inoltri diverse richieste di aiuti per i casi di rigore. Tuttavia, l'aiuto totale versato non può superare il limite massimo. Ciò vale anche nel caso in cui una parte dell'aiuto sia percepita nel 2020 e l'altra parte nel 2021.

Se un'impresa percepisce sia aiuti rimborsabili che aiuti non rimborsabili secondo gli articoli 8, 8a capoverso 1 o 8c capoverso 1, tali aiuti non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi (cpv. 2).

Se un'impresa percepisce gli aiuti sia secondo l'articolo 8 sia secondo l'articolo 8a capoverso 2 o 8c capoverso 2, tali aiuti non possono superare complessivamente il 30 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi (cpv. 3).

I Cantoni possono decidere di accordare fondi supplementari che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza. Essi devono provvedere autonomamente ai fondi necessari a tal fine. In caso di perdite su mutui che superano il limite massimo, la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite è ridotta proporzionalmente.

Art. 8e Base determinante per la partecipazione condizionata agli utili per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

In virtù dell'articolo 12 capoverso 1^{septies} della legge COVID-19, questa disposizione stabilisce che la partecipazione agli utili si riferisce all'utile imponibile annuale del 2021 prima della compensazione delle perdite. Se l'esercizio commerciale non coincide con l'anno civile, secondo il diritto fiscale è rilevante l'utile annuale dell'esercizio commerciale che termina nell'anno civile 2021. Se in tale circostanza e in caso di pagamenti dal 2022, i contributi sono garantiti e/o versati solo dopo la chiusura dell'esercizio rilevante, per il calcolo della partecipazione agli utili questi contributi devono essere aggiunti al risultato dell'esercizio 2021. È ammesso computare la perdita fiscale per l'esercizio 2020, tanto più che si presuppone che le perdite registrate nel 2020 siano correlate all'epidemia di COVID-19. Anche nei casi in cui lo stanziamento e/o il pagamento del contributo per i casi di rigore a favore dell'impresa siano effettuati dopo l'anno civile 2021 per problemi di transizione (cfr. art. 10), l'utile annuale del 2021 rimane la base di calcolo determinante per la partecipazione agli utili. In ogni caso continua a essere deducibile esclusivamente la perdita risultante dall'esercizio 2020. Dal punto di vista materiale, vi sono comprese le perdite di cifra d'affari subite fino alla fine del 2021. Se al momento dello stanziamento o del pagamento del contributo per i casi di rigore è a conoscenza della chiusura annuale 2021 dell'impresa e di eventuali perdite fiscali per l'esercizio 2020, in linea di massima il Cantone considera tali informazioni già nella fissazione del contributo per i casi di rigore. Lo stanziamento o il pagamento non possono determinare un utile nell'esercizio 2021. Nell'ambito del conteggio con la Confederazione, il contributo calcolato secondo l'articolo 8b e l'utile teoricamente realizzato in caso di versamento intero devono essere indicati al lordo e la parte di contributo non versata deve essere contabilizzata come rimborso (chiara indicazione nello strumento di rendicontazione dei casi di rigore).

Art. 8f Giustificativi da richiedere alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

Al fine di garantire una regolamentazione uniforme a livello nazionale per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, questo articolo prescrive ai Cantoni i giustificativi che questi devono richiedere alle imprese. I giustificativi elencati alle lettere a–f devono essere presentati dalle imprese richiedenti al Cantone competente. Una semplice autodichiarazione non è sufficiente in questo caso. Per garantire che le informazioni contenute nell'estratto del registro di commercio e del registro delle esecuzioni siano ancora aggiornate e al fine di sgravare le imprese richiedenti, i Cantoni esaminano i giustificativi che

risalgono a più di due settimane prima dell'elaborazione della richiesta consultando personalmente tali registri. I Cantoni sono liberi di decidere se procurarsi autonomamente l'estratto del registro di commercio e/o del registro delle esecuzioni consultando i registri.

Art. 9 Comunicazione dei dati

La condizione per una lotta efficace agli abusi è che i Cantoni, dove possibile già nel quadro della valutazione della richiesta, al più tardi però tramite controlli a campione, abbiano la possibilità di verificare le informazioni delle imprese richiedenti. Al riguardo è necessario poter accedere a dati provenienti da diverse fonti statali. A complemento dell'articolo 12a della legge COVID-19, tale accesso deve essere assicurato disponendo o prevedendo nei contratti di sovvenzionamento che i Cantoni concludono con le imprese o nelle decisioni cantonali di sussidio che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o fornire a questi ultimi i dati sull'impresa, se ciò è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione dei sostegni finanziari e la lotta agli abusi. Il Cantone può prevedere che l'impresa acconsenta alla comunicazione dei dati già in occasione della presentazione della richiesta, ad esempio nell'apposito modulo o impartendo istruzioni in tal senso per la procedura di richiesta dei contributi. La base legale di questa disposizione (art. 12a della legge COVID-19) ha effetto sino al 31 dicembre 2031. Pertanto, anche il presente articolo è applicabile sino alla fine del 2031.

Art. 10 Quadro temporale

L'ordinanza fa riferimento ai casi di rigore che si sono verificati nel 2020 e nel 2021. I Cantoni necessitano di più tempo, in particolare per l'erogazione degli aiuti. Di conseguenza, la Confederazione partecipa soltanto a provvedimenti cantonali per i quali le imprese interessate hanno presentato le relative richieste al più tardi entro il 30 giugno 2022. Questa formulazione permette alla Confederazione di partecipare anche a provvedimenti che i Cantoni hanno garantito prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. La condizione richiesta è che le regolamentazioni cantonali soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente ordinanza; il rischio che i provvedimenti garantiti anteriormente non soddisfino i requisiti è a carico dei Cantoni. Inoltre, i Cantoni possono impiegare i contributi supplementari della Confederazione di cui all'articolo 15 per finanziare le prestazioni precedenti che hanno fornito tra il 1° marzo 2020 e il 25 settembre 2020, purché queste soddisfino i requisiti dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Inoltre, la Confederazione deve poter partecipare ai costi degli aiuti per gli anni 2020 e 2021 che a causa di ritardi, ad esempio per procedimenti pendenti dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, possono essere garantiti soltanto in un momento successivo. La possibilità di garantire gli aiuti ancora fino alla fine del 2021 è pensata esclusivamente per risolvere eventuali problemi di transizione (che includono anche lo stanziamento e il pagamento della seconda tranches della riserva del Consiglio federale) e per i Cantoni non rappresenta un obbligo; le richieste relative ai provvedimenti per i casi di rigore devono riguardare il 2020 e/o il 2021. Le richieste di aiuti concernenti il 2022 o anni successivi non vengono cofinanziate, perché il sistema applicabile al 2020 e al 2021 non può essere prorogato senza effettuare importanti adeguamenti.

Se le imprese hanno presentato le richieste al rispettivo Cantone entro il termine stabilito, al più tardi però entro il 30 giugno 2022, la partecipazione della Confederazione ad eventuali perdite da mutui, garanzie o fidejussioni può essere versata sulla base del credito d'impegno stanziato dal Parlamento anche negli anni successivi. Le disposizioni dell'ordinanza rimangono applicabili alle richieste presentate durante il suo periodo di validità anche dopo la sua abrogazione.

Art. 11 Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi

La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite soltanto se i Cantoni adottano misure adeguate per prevenire o ridurre i danni e per lottare contro gli abusi (*cpv. 1*). Ad esempio, in caso di mutui, fideiussioni o garanzie assicurano che i crediti in arretrato siano gestiti in modo adeguato, direttamente o tramite terzi (fatturazione, ammortamenti e interessi, risoluzione di casi problematici, risanamenti; *lett. a*). Inoltre, dopo il verificarsi di perdite su mutui, fideiussioni e garanzie, adottano misure adeguate per poter recuperare l'importo di credito (*lett. b*).

È inoltre importante prendere misure adeguate per la lotta agli abusi (*lett. c*). Ciò significa che i Cantoni devono disciplinare nei propri atti normativi il modo in cui le imprese comprovano l'esattezza delle loro indicazioni quando inoltrano la richiesta. Per mantenere possibilmente bassi i costi amministrativi, si privilegeranno le informazioni facilmente verificabili che le imprese non possono manipolare. Ad esempio, la data di costituzione o eventualmente la sede di un'impresa devono essere comprovate fornendo un estratto recente del registro di commercio, mentre il rispetto dei requisiti legati alla cifra d'affari presentando il rendiconto relativo alla cifra d'affari assoggettata all'imposta sul valore aggiunto o un conto annuale (se è disponibile un rapporto di revisione, il conto annuale riveduto). Anche la conferma che non è in corso alcuna procedura di fallimento o di liquidazione potrebbe essere fornita tramite un estratto del registro di commercio. La prova che l'impresa non è oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali si fonda su un estratto del registro delle esecuzioni. I rapporti sugli investimenti delle autorità interessate dovrebbero fornire le informazioni sulle partecipazioni degli enti pubblici. In casi eccezionali in cui ciò non è possibile (ad es. per le imprese senza estratto del registro di commercio o con una cifra d'affari non assoggettata all'IVA), per ragioni pratiche potrebbe essere data la precedenza all'autodichiarazione delle imprese (eccezioni: cfr. art. 18 *cpv. 1^{bis}*).

Pertanto anche i controlli a campione successivi o, se possibili, le analisi complete dei dati (riguardanti ad es. il divieto di distribuire i dividendi), combinati a sanzioni in caso di comportamento scorretto, costituiscono uno strumento importante per la lotta agli abusi. I Servizi cantonali di controllo delle finanze e il Controllo federale delle finanze possono verificare sul posto l'esistenza, la completezza e la correttezza dei dati forniti dalle imprese e inoltrati dai Cantoni.

Se è a conoscenza di un sospetto di abuso, la Confederazione può obbligare i Cantoni a effettuare ulteriori controlli.

L'erogazione dei mutui, delle fideiussioni o delle garanzie concessi deve spettare ai Cantoni, analogamente a quanto avviene per il disbrigo delle pratiche relative ai crediti garantiti mediante fideiussione solidale che incombe alle organizzazioni che concedono fideiussioni. La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite derivanti dalle postergazioni soltanto se queste ultime avvengono nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportano per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Se la postergazione riguarda crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi (ovvero nel qual caso la Confederazione assume la totalità dei costi dei provvedimenti), il Cantone può concedere tale postergazione soltanto con il consenso preventivo della SECO (*cpv. 1^{bis}*).

Nell'ambito della gestione dei crediti in relazione ai provvedimenti per i casi di rigore, i Cantoni possono rinunciare parzialmente o interamente a far valere dei crediti nei confronti dell'impresa, approvare un concordato o cedere attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale. La Confederazione può partecipare ai costi e alle perdite che ne derivano se il Cantone in questione ha adottato tali provvedimenti perché l'esazione dell'intero credito appariva priva di probabilità di successo o il dispendio

amministrativo e le spese risultavano sproporzionati rispetto all'importo scoperto. Se la rinuncia riguarda crediti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi (ovvero nel qual caso la Confederazione assume la totalità dei costi dei provvedimenti), il Cantone può effettuare tale rinuncia soltanto con il consenso della SECO (*cpv. 1^{ter}*).

Il *capoverso 2* obbliga i servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media a garantire ai Cantoni l'accesso ai dati riguardanti gli aiuti concessi. Disporre di tali dati è infatti importante per esaminare in dettaglio le richieste e impedire gli abusi. Una gestione accurata e una lotta agli abusi efficace da parte dei Cantoni sono elementi di primaria importanza. In considerazione dei fondi complessivi messi a disposizione dalla Confederazione e del volume delle aliquote di contributo, la Confederazione può verificare, mediante controlli a campione, l'attuazione conforme all'ordinanza presso i Cantoni (*cpv. 3*). Ora la legge COVID-19 (art. 12a *cpv. 2*) stabilisce che la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e i terzi incaricati dalla SECO possano prevedere anche controlli a campione direttamente presso le imprese. In considerazione della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, questa disposizione deve essere applicata con moderazione e non deve essere precisata ulteriormente a livello di ordinanza.

Questa disposizione ha effetto sino al 31 dicembre 2031 in quanto necessaria per l'intero periodo, ossia fino all'erogazione definitiva degli aiuti per i casi di rigore.

4. Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12 Procedura

I Cantoni disciplinano la procedura di sussidio in atti normativi cantonali (*cpv. 1*) e al riguardo provvedono a garantire la necessaria trasparenza e la parità di trattamento. Devono esaminare le richieste inoltrate dalle imprese; l'esame può essere effettuato anche utilizzando strumenti digitali (*cpv. 2*). Ai fini della verifica possono coinvolgere terzi a proprie spese come organizzazioni che concedono fideiussioni, banche, assicurazioni e fiduciarie (*cpv. 3*). La Confederazione non versa contributi per le spese di esecuzione dei Cantoni.

Art. 13 Competenza cantonale

Le imprese trasmettono la propria richiesta al Cantone in cui avevano la propria sede il 1° ottobre 2020 (*cpv. 1*). Per le persone giuridiche e le imprese individuali iscritte nel registro di commercio si tratta della sede indicata nel registro di commercio. Lo stesso vale anche per le imprese con succursali in diversi Cantoni. Soltanto al Cantone di sede dell'impresa spetta la concessione di contributi, mutui o fideiussioni per l'intera Svizzera. È inoltre responsabile del conteggio nei confronti della Confederazione. I contributi di altri Cantoni destinati alle succursali non possono essere considerati nel conteggio con la Confederazione. Tutte le altre varianti prese in esame (ad es. contributi alle succursali fatturati alla Confederazione) si sono rivelate troppo complicate. Poiché le imprese che hanno numerose succursali al di fuori del Cantone in cui hanno la propria sede conseguono generalmente una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi e i relativi provvedimenti per i casi di rigore sono quindi a carico della Confederazione, questa regolamentazione non determina svantaggi finanziari per i Cantoni con molte società di sede.

Il fatto che per la competenza cantonale sia determinante la sede al 1° ottobre 2020 permette di evitare trasferimenti di sede unicamente in funzione dell'impostazione cantonale dei provvedimenti per i casi di rigore. Le imprese iscritte nel registro di commercio possono inoltrare come prova un estratto recente da cui si possono evincere eventuali trasferimenti di sede. Per le altre imprese la precedenza è data all'autodichiarazione; le informazioni devono

essere relativamente semplici da verificare, ad esempio in base ai dati fiscali.

Il Cantone in cui è stato concesso il provvedimento originale rimane responsabile per tutto il periodo di validità anche in caso di trasferimento della sede di un'impresa (cpv. 2). Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio, è determinante il domicilio in Svizzera dell'impresa individuale (cpv. 3).

Poiché i procedimenti dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie possono durare più a lungo, ma la competenza dovrebbe rimanere in capo al Cantone responsabile al 1° ottobre 2020 anche dopo l'eventuale trasferimento della sede di un'impresa o il trasloco di un'impresa individuale non iscritta nel registro di commercio, questa disposizione sarà parimenti prorogata sino alla fine del 2031.

5. Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni

Art. 14 Cifra d'affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione

Il fatto che la Confederazione partecipi al finanziamento degli aiuti per i casi di rigore a favore delle imprese nella misura del 70 (imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 mio. fr.) o del 100 per cento (imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 mio. fr.) dipende dalla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 calcolata conformemente all'articolo 3.

Art. 15 Contributi supplementari della Confederazione

Del contributo supplementare, la cosiddetta «riserva del Consiglio federale» secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19, vengono ripartiti fra i Cantoni 500 milioni sotto forma di importo massimo. Tale ripartizione è determinata dalla popolazione cantonale residente in combinazione con il PIL cantonale e la media di pernottamenti negli anni 2017–2019. A tal fine viene costituito un parametro secondo il quale la quota cantonale del PIL totale del 2017 (UST)¹ è ponderata in misura del 60 per cento, la quota cantonale della popolazione residente nel 2019 (secondo i dati dell'UST) è ponderata al 30 per cento e la media di pernottamenti 2017–2019 (UST) al 10 per cento (cpv. 1).

La ripartizione fra i Cantoni è riportata nell'allegato. Le quote percentuali dei Cantoni sono arrotondate a due cifre decimali (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3 i Cantoni utilizzano la propria quota della riserva del Consiglio federale come sostegno complementare alle imprese di cui all'articolo 2 che sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e per le quali esiste un interesse cantonale rilevante. In tal modo, ai Cantoni viene data la possibilità di fornire un sostegno complementare a settori per loro importanti. La riserva del Consiglio federale è destinata a finanziare le prestazioni supplementari erogate dal Cantone a imprese per le quali quest'ultimo ha interamente utilizzato le altre possibilità di sostegno previste dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Non è quindi disponibile per coprire il contributo finanziario dei Cantoni, pari al 30 per cento, destinato alle imprese con una cifra d'affari fino a 5 milioni di franchi. Sono da considerare come sostegno complementare anche le prestazioni precedenti che i Cantoni hanno fornito su propria iniziativa durante la prima fase della pandemia nella primavera del 2020 e quindi prima dell'inizio del quadro temporale di cui all'articolo 10. La condizione è che l'impresa da sostenere soddisfi i requisiti minimi stabiliti nell'articolo 12 della legge COVID-19 e le disposizioni dell'ordinanza relative al contributo supplementare della Confederazione (cfr. cpv. 4 e 5 di seguito).

¹ I dati dell'UST più recenti riguardanti i PIL cantonali definitivi sono del 31.5.2021.

Il *capoverso 4* stabilisce che i Cantoni disciplinano il sostegno complementare; a tal fine devono attenersi di principio alle prescrizioni dell'articolo 12 della legge COVID-19, che riguardano in particolare la forma giuridica, la data di costituzione come pure la sede, la cifra d'affari minima, il calo della cifra d'affari superiore al 40 per cento o la chiusura ordinata dalle autorità, la considerazione della situazione patrimoniale, della dotazione di capitale e dei costi fissi non coperti, la solidità economica, il divieto di distribuire dividendi e la partecipazione agli utili per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi (cfr. tabella più sotto).

Il *capoverso 5* offre ai Cantoni un margine di manovra maggiore, in particolare per la determinazione delle basi di calcolo, permettendo loro di derogare alle disposizioni sulla base di calcolo per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi (art. 8b) e sui limiti massimi per ciascuna impresa e quindi per tutte le imprese. In tal modo è possibile fornire un sostegno complementare a quelle imprese che hanno già raggiunto il limite massimo fissato dall'ordinanza (art. 8, 8a, 8c e 8d). Ciò permette di creare soluzioni cantonali adeguate ai problemi specifici del Cantone, cosa che non sarebbe possibile con una normativa federale generale. I Cantoni ricevono un margine di manovra più ampio anche per quel che riguarda il divieto di doppio sovvenzionamento secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c. Se un'impresa ha già percepito aiuti finanziari settoriali COVID-19, in virtù del capoverso 5 il Cantone può prevedere un sostegno complementare. Le altre disposizioni dell'ordinanza rimangono applicabili. In particolare, il sostegno settoriale non può essere rimborsato e quindi l'aiuto globale non può essere finanziato mediante la riserva del Consiglio federale. Il maggiore margine di manovra previsto per le imprese cui sono concessi aiuti settoriali ha il solo scopo di garantire che tali imprese non siano svantaggiate rispetto alle altre. Il versamento di un aiuto per i casi di rigore mediante la riserva del Consiglio federale alle imprese che beneficiano di aiuti settoriali non deve comportare un successivo cambiamento delle quote di finanziamento della Confederazione e del Cantone.

Analogamente agli aiuti ordinari per i casi di rigore, il sostegno complementare viene inizialmente finanziato dal Cantone competente, che in un secondo tempo fatturerà l'importo alla Confederazione fino a concorrenza dell'importo cantonale massimo di cui al capoverso 1. I costi per gli aiuti supplementari concessi possono essere fatturati interamente alla Confederazione. Come per gli aiuti per i casi di rigore, la fatturazione e i rapporti vengono presentati secondo le disposizioni dell'articolo 18. La soluzione informatica messa a disposizione dalla SECO viene completata di conseguenza, in modo che sia possibile contabilizzare separatamente l'utilizzo del contributo supplementare («riserva del Consiglio federale»).

Disposizioni da osservare anche per i contributi supplementari	Possibilità di deroga per i Cantoni
<i>(LF= legge COVID-19; O = ordinanza COVID-19 casi di rigore)</i>	
<i>Requisiti che danno diritto al sostegno finanziario</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - impresa individuale, società di persone o persona giuridica con sede in Svizzera (art. 12 cpv. 1 LF e art. 2 O) - numero d'identificazione delle imprese (art. 2 cpv. 2 O) - costituzione prima dell'1.10.2020 (art. 12 cpv. 1 LF e art. 3 cpv. 1 lett. a O) - calo della cifra d'affari superiore al 40 % o chiusura dell'attività per almeno 40 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di doppio sovvenzionamento (art. 12 cpv. 2^{bis} LF e art. 4 cpv. 1 lett. c O)

<p>(art. 12 cpv. 1^{bis} LF e art. 5 e 5b O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - cifra d'affari minima di 50 000 fr. (art. 12 cpv. 4 LF e art. 3 cpv. 1 lett. b O) - limite massimo della partecipazione statale (art. 1 cpv. 2 lett. a O) - nessuna società di comodo (art. 1 cpv. 2 lett. b O) - costi salariali prevalentemente in Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. c O) - redditizia ed economicamente solida, adottati provvedimenti necessari alla protezione della base di capitale (art. 12 cpv. 2^{bis} LF e art. 4 O) - costi fissi non coperti (art. 12 cpv. 1^{bis} LF e art. 5a O) - divieto di distribuire dividendi (art. 12 cpv. 1^{ter} LF e art. 6 O) 	
<i>Basi di calcolo</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - calcolo della cifra d'affari di riferimento 2018/2019 (art. 3 cpv. 2 O) 	<ul style="list-style-type: none"> - limiti massimi assoluti e relativi (art. 8, 8a, 8c, 8d O) - superamento dei contributi in base alla regola di calcolo per le grandi imprese (art. 8b O)
<i>Altro</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - restituzione di utili (art. 12^{1septies} LF) - giustificativi (art. 8f O) - lotta agli abusi (art. 9, 11 O) - competenza cantonale (art. 12 e 13 O) - esecuzione e rapporti (art. 17, 18, 19 O) 	<ul style="list-style-type: none"> - inizio del quadro temporale (art. 10 O)

Art. 16 *Contratto*

Se chiede contributi della Confederazione, un Cantone conclude un contratto con la SECO al più tardi entro il 30 settembre 2021 (*cpv. 1*).

Tale contratto stabilisce in particolare le basi legali, i provvedimenti per i casi di rigore e gli obblighi del Cantone. In particolare il Cantone precisa che tipo di provvedimento vuole adottare e in che modo intende garantire che alla Confederazione vengano addebitati esclusivamente i costi di provvedimenti conformi ai requisiti definiti nell'ordinanza (*cpv. 2*). Di comune intesa è possibile modificare ed ampliare i contratti esistenti.

Dal momento che la seconda tranche della riserva del Consiglio federale è stata approvata solo a fine novembre e l'utilizzo della riserva del Consiglio federale stanziata secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 richiede del tempo (tra l'altro a causa di adeguamenti nel diritto cantonale), in diversi Cantoni i complementi ai contratti conclusi con la SECO non hanno potuto essere stipulati entro il 30 settembre 2021. Tali complementi potranno quindi essere conclusi entro il 30 aprile 2022. I Cantoni che li hanno già stipulati possono chiedere alla SECO di adeguarli; anche in questo caso il termine è il 30 aprile 2022.

Il capoverso 1 dispone che, ai fini di un'agevolazione amministrativa, i Cantoni prefinanzino i provvedimenti garantiti per i casi di rigore e successivamente fatturino alla Confederazione la metà di tale importo. Poiché i provvedimenti per i casi di rigore previsti non dovrebbero superare le capacità finanziarie dei Cantoni, la procedura è sostenibile. Il prolungamento della durata di validità della base legale su cui poggiano gli aiuti per i casi di rigore (art. 12 della legge COVID-19) comporta che nel 2022 venga creata una nuova regolamentazione valida per il 2022. Pertanto, sulla base della presente ordinanza vengono indennizzati soltanto i cali della cifra d'affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.

Secondo il capoverso 2 i contributi della Confederazione a mutui rimborsabili sono pagati soltanto se dopo la scadenza del periodo di validità l'importo non è stato rimborsato o lo è stato solo parzialmente (*lett. a*), come pure in caso di escussione di fideiussioni o di richiesta di garanzie (*lett. b*). La Confederazione partecipa in misura proporzionale alle perdite.

Nel caso dei contributi a fondo perso, in linea di principio la Confederazione paga la propria quota dell'importo nell'anno del versamento. Poiché per il 2020 non è ancora disponibile alcun credito e la durata di validità della legge COVID-19 e della presente ordinanza è limitata alla fine del 2021, gran parte dei contributi della Confederazione ai contributi a fondo perso sarà pagata ai Cantoni nel 2021. È probabile che anche la maggior parte dei contributi sarà versata dai Cantoni nel 2021 (*lett. c*). Nel frattempo si è osservato che nei Cantoni vi possono essere ritardi nel calcolo, nel pagamento o nello stanziamento degli aiuti per i casi di rigore, ad esempio a causa di procedimenti pendenti dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie o perché l'utilizzo della riserva del Consiglio federale di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 rende necessario un adeguamento delle basi giuridiche nei Cantoni che richiede del tempo, o ancora perché alcuni Cantoni stabiliscono in maniera definitiva i loro contributi in base alla chiusura dell'esercizio 2021 dell'impresa. Pertanto, in caso di aiuti non rimborsabili, i contributi della Confederazione ai Cantoni saranno pagati al più tardi entro la fine di dicembre del 2022, a condizione che l'impresa abbia presentato regolarmente al Cantone la propria richiesta al massimo entro il 30 giugno 2022 (cfr. art. 10). In caso di procedimenti pendenti dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, i contributi saranno pagati entro 15 mesi dalla conclusione di tali procedimenti.

Le fatture emesse devono essere verificate dalla Confederazione. L'esperienza mostra che generalmente sono necessari colloqui di chiarimento con i singoli Cantoni. Per permettere alla Confederazione di pagare in tempo utile i contributi ai Cantoni, viene stabilito un ulteriore termine per l'inoltro delle fatture da parte dei Cantoni, ossia la fine di ottobre del 2022. Nonostante questa proroga, i Cantoni sono tenuti a presentare le fatture relative agli aiuti prestati nel 2021 entro la fine del 2021. Nei casi in cui devono attendere a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, i Cantoni possono emettere l'ultima fattura entro nove mesi dalla conclusione di tale procedimento (*cpv. 2^{bis}*).

I ricavi derivanti dal recupero di perdite da mutui e fideiussioni, dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi (*cpv. 3*), al pari dei rimborsi da riscossioni indebite e dei rimborsi volontari di contributi a fondo perso. Ciò vale anche per gli altri rimborsi, tra cui rientrano, ad esempio, i rimborsi provenienti da una partecipazione agli utili non prevista nel diritto federale, ma eventualmente nel diritto cantonale, di imprese con una cifra d'affari fino a 5 milioni di franchi, poiché altrimenti la partecipazione cantonale del 30 per cento ai costi di queste imprese verrebbe meno (*cpv. 4*). Pertanto, questa disposizione riguarda solo i versamenti a cui la Confederazione ha partecipato. Se i Cantoni hanno versato contributi senza la partecipazione della Confederazione, questi non rientrano nel campo d'applicazione della presente disposizione.

L'articolo 17 ha effetto sino al 31 dicembre 2031 perché deve essere applicabile per l'intera durata dei mutui, delle fidejussioni o delle garanzie.

Art. 18 *Rapporti e fatturazione*

Il *capoverso 1* disciplina i dettagli dei rapporti che i Cantoni presentano alla SECO.

Il *capoverso 1^{bis}* stabilisce che, su richiesta, il Cantone debba consegnare alla Confederazione i giustificativi che comprovano il rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno finanziario. Al fine di contenere l'onere amministrativo dei Cantoni nell'esecuzione, ad eccezione di tre casi l'ordinanza ammette già l'autodichiarazione per le imprese che conseguono una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi. A meno che i Cantoni non abbiano emanato disposizioni più severe, come prova è quindi sufficiente una semplice conferma dell'impresa in cui attesta di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5a (ad es. crocetta sulla casella corrispondente di una domanda del modulo e conferma mediante firma). Fanno eccezione unicamente i giustificativi sulla data di costituzione dell'impresa e sulla cifra d'affari nonché i giustificativi per la conferma che l'impresa non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione. In questo caso l'autodichiarazione non è sufficiente. Le imprese più piccole che non sono assoggettate all'IVA possono però comprovare il calo della cifra d'affari ad esempio con un estratto del conto economico. La responsabilità dell'esecuzione dei requisiti che danno diritto al sostegno finanziario è assunta dai Cantoni. Per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, su richiesta i Cantoni sono tenuti a mettere a disposizione della SECO tutti i giustificativi di cui all'articolo 8f.

Per semplificare l'esecuzione, i rapporti di cui al *capoverso 1* devono essere presentati utilizzando uno strumento di rendicontazione dei casi di rigore (hafrep) messo a disposizione dalla SECO. Considerato il grande interesse politico per una panoramica in tempo reale dei provvedimenti adottati, i rapporti dovranno essere presentati mensilmente fino alla fine del 2021 e trimestralmente fino al 30 giugno 2022. In seguito gli intervalli di tempo potranno essere più lunghi; una rendicontazione semestrale dovrebbe essere sufficiente (*cpv. 2*). Sino alla fine di giugno 2021 saranno presentati anche dei rapporti settimanali che avranno per oggetto gli aiuti stanziati. Le informazioni sui pagamenti e sulla lotta agli abusi non devono essere aggiornate settimanalmente.

In linea di principio, i Cantoni inoltrano alla SECO le fatture per i pagamenti effettuati una volta all'anno; nel caso di contributi non rimborsabili, i Cantoni possono inoltrare le fatture semestralmente (*cpv. 3*).

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può stabilire ulteriori dettagli in un'ordinanza (*cpv. 4*).

Analogamente all'articolo 17, anche la disposizione concernente i rapporti e la fatturazione deve essere applicabile per l'intera durata degli aiuti a lungo termine.

Art. 19 *Restituzione*

I Cantoni sono responsabili del rispetto dei requisiti minimi previsti dall'ordinanza e dai rispettivi contratti. Se, dopo una verifica, la SECO constata che i requisiti minimi definiti nell'ordinanza e nel contratto concluso con essa (compresi i relativi complementi) non sono adempiuti, la Confederazione può, **secondo il *capoverso 1***, trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere *ex post* la restituzione di pagamenti effettuati. A tal fine sono applicabili le disposizioni generali della LSu, in particolare gli articoli 28 (Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari) e 31 (Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità). Tramite una lotta coerente agli abusi utilizzando le possibilità descritte all'articolo 11 i Cantoni riducono il rischio che la Confederazione trattenga i pagamenti o chieda la

restituzione di pagamenti effettuati a torto.

Nel *capoverso 2* viene stabilito che un Cantone che rinuncia a chiedere la restituzione degli aiuti per i casi di rigore a seguito di un utile di liquidazione secondo l'articolo 6 capoverso 2 o vi ha rinunciato già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 6 capoverso 2 non deve alla Confederazione alcuna partecipazione proporzionale all'utile di liquidazione in questione (*lett. a*). Ciò si applica se non si verificano abusi e se vengono rispettate le limitazioni dell'impiego di cui all'articolo 6 capoverso 1. I Cantoni sono sempre tenuti a perseguire e punire gli abusi e il mancato rispetto delle condizioni.

Se un Cantone rimborsa gli utili di liquidazione già richiesti a un'impresa individuale, in virtù del *capoverso 2 lettera b* può chiedere alla Confederazione la restituzione di eventuali quote già versate alla Confederazione stessa.

Spetterà ai Cantoni decidere in che misura permettere retroattivamente alle imprese individuali di conseguire utili di liquidazione. Ciò dipenderà in particolare dalla legislazione cantonale.

Poiché, per vari motivi, i Cantoni possono garantire e pagare gli aiuti anche dopo la fine del 2021, il presente articolo ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

6. Sezione 6: Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Art. 20 *Procedura concordataria in caso di provvedimenti per i casi di rigore*

Al fine di non pregiudicare l'obiettivo perseguito dal Parlamento con l'articolo 12 della legge COVID-19, occorre impedire, prima del versamento degli aiuti finanziari, il fallimento di imprese che devono essere salvate con tali fondi. Grazie all'istituto della moratoria concordataria provvisoria, un'impresa minacciata dall'insolvenza, per cui esistono prospettive di risanamento concrete, dispone di una procedura moderna che può essere applicata anche alla situazione in questione. L'impresa ha la possibilità di chiedere in maniera relativamente semplice una moratoria temporanea. In tal modo guadagna tempo per preparare una richiesta di sostegno per casi di rigore, attendere il versamento dei fondi e, se del caso, avviare altre misure di risanamento. Se la richiesta di sostegno per i casi di rigore viene accolta, al più tardi al momento del versamento del denaro l'impresa può essere nuovamente esonerata dalla moratoria concordataria e tornare a svolgere la sua attività senza limitazioni. Se la richiesta viene respinta, si dichiara il fallimento ai sensi dell'articolo 293a della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

L'articolo 20 intende modificare leggermente la regolamentazione vigente riguardante l'introduzione della moratoria concordataria provvisoria (art. 293–293d LEF), più precisamente per quanto riguarda i tre aspetti indicati qui di seguito.

- (1) Un'impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza ha la possibilità di ottenere una moratoria concordataria provvisoria attestando di avere il diritto di beneficiare dei provvedimenti per i casi di rigore e di aver già adottato o di voler adottare le misure necessarie. Se la richiesta di un provvedimento per i casi di rigore è già stata presentata, il modo più semplice per l'impresa di soddisfare la relativa condizione è quello di inoltrare una copia di tale richiesta. Il giudice del concordato dovrà poi solo esaminare in maniera sommaria se le condizioni per un provvedimento per i casi di rigore siano adempiute. In ogni caso, il giudice del concordato deve soltanto valutare quanto sia credibile la presentazione di una richiesta di sostegno e quanto sia probabile che la richiesta venga accolta. Si tratta sempre unicamente di una previsione su come l'istanza competente valuterà la richiesta di un provvedimento per

i casi di rigore e non di una decisione in merito al provvedimento stesso. Per questo motivo e a causa della ripartizione delle competenze, la decisione del giudice del concordato non comporta alcun rischio di creare un precedente; lo stesso vale anche per le decisioni negative del giudice del concordato.

- (2) Per ridurre il più possibile gli ostacoli finanziari esistenti in relazione alla procedura concordataria, in deroga all'articolo 293b LEF si prevede che il giudice del concordato debba di regola rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio. Tale regolamentazione si fonda deliberatamente anche sull'articolo 9 della vecchia ordinanza COVID-19 insolvenza del 16 aprile 2020 (RU 2020 1233, 3971) secondo il quale, in linea di principio, non occorre designare alcun commissario provvisorio. La nomina di un simile commissario era necessaria solo in casi specifici, ad esempio con grandi imprese o in situazioni complesse. Va inoltre ricordato che la legislazione in vigore prevede già la possibilità, in casi motivati, di rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio (art. 293b cpv. 2 LEF); secondo il messaggio dell'8 settembre 2019 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento; FF 2010 5667, 5691), vi è un caso motivato «se non vi sono in gioco interessi di terzi o se la nomina di un commissario ridurrebbe il substrato economico disponibile al punto da rendere impossibile un risanamento».
- (3) Infine, in deroga all'articolo 54 dell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35), si stabilisce che, nei casi in cui la richiesta di una procedura concordataria si fonda sulla presente ordinanza, il giudice del concordato non può riscuotere emolumenti per le sue decisioni. In linea di principio, in tali casi le procedure davanti ai giudici del concordato devono essere gratuite.

Per il resto si applicano le disposizioni generali in materia di moratoria concordataria provvisoria. Secondo l'articolo 293c in combinato disposto con l'articolo 296 LEF, la moratoria va per principio pubblicata; ai sensi dell'articolo 293c capoverso 2 lettera d LEF, una pubblicazione è obbligatoria quando non viene designato alcun commissario provvisorio. In linea di massima, durante la moratoria l'impresa può continuare la sua attività; nei confronti dell'impresa non si può tuttavia promuovere né proseguire alcuna esecuzione, fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono generalmente sospesi e il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso (cfr. art. 297 segg. LEF). La moratoria va conclusa non appena non vi sono più prospettive di risanamento, vale a dire, nel caso in questione, quando la richiesta di un provvedimento per i casi di rigore è stata respinta oppure non è stata presentata entro i termini.

Art. 21 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

I mutui concessi o i crediti garantiti secondo la presente ordinanza non rientrano nel capitale di terzi ai sensi dell'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

I crediti per fidejussioni solidali COVID-19 e i crediti per casi di rigore COVID-19 appartengono allo stesso rango. In linea di principio, in entrambi i casi si tratta di crediti di terzo grado.

Anche questo articolo ha effetto sino alla fine del 2031.

7. Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

La SECO è competente per gli aspetti dell'esecuzione della presente ordinanza che spettano alla Confederazione.

Art. 22a Disposizione transitoria della modifica del 31 marzo 2021

La limitazione dell'impiego degli aiuti per i casi di rigore disciplinata all'articolo 6 lettera a è stata modificata dalle Camere federali nella sessione primaverile del 2021 (cfr. art. 12 cpv. 1^{ter} legge COVID-19). A seguito dell'attesa modifica della legge, al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente ordinanza ci sono molte richieste pendenti presso i Cantoni. Affinché la modifica di legge non sia in gran parte compromessa, la nuova regolamentazione sarà applicabile a tutte le imprese che a partire dall'entrata in vigore della modifica del 31 marzo 2021 della presente ordinanza ricevono contributi garantiti (cpv. 1).

Il capoverso 2 contiene la stessa regolamentazione per la partecipazione agli utili. L'articolo 8e è quindi applicabile a tutti i contributi che un'impresa riceve nel 2021.

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza è entrata in vigore il 1° dicembre 2020 e in linea di principio è applicabile fino al 31 dicembre 2021 (cpv. 1 e 2). I contratti con la SECO devono essere conclusi entro il 30 settembre 2021 (cfr. art. 16). I complementi a tali contratti relativi all'utilizzo della riserva del Consiglio federale devono essere stipulati entro il 30 aprile 2022. La Confederazione partecipa esclusivamente ai costi degli aiuti per i casi di rigore per i quali le imprese hanno presentato le relative richieste al più tardi entro il 30 giugno 2022 (cfr. art. 10).

Varie disposizioni dell'ordinanza riguardano questioni legate all'erogazione e alla gestione degli aiuti e devono quindi essere applicabili sino alla fine del 2031, ossia sino alla scadenza dei mutui con una durata massima prevista di 10 anni (cpv. 5).

Anche se l'articolo 12 della legge COVID-19 sarà abrogato alla fine del 2022, dopo tale data ai fini dell'attuazione continuerà a essere determinante il diritto che costituiva la base per la concessione degli aiuti, in particolare per quanto concerne la partecipazione agli utili.

Il fatto che questa partecipazione agli utili continuerà a valere anche per i rapporti tra il Cantone e l'impresa successivi alla fine del 2021 deve essere definito nelle basi giuridiche (ad es. atti normativi cantonali, contratti o decisioni) dei singoli Cantoni che si applicano alla concessione alle imprese di prestazioni per i casi di rigore da parte del Cantone.

Esempi di calcolo dei limiti massimi per le imprese aventi una contabilità per settore

L'importo massimo da applicare se è rispettato il pertinente requisito è evidenziato in **giallo**.

	Cifra d'affari		Limiti massimi		Limiti massimi in caso di calo della cifra d'affari > 70 %		Limiti massimi in caso di prestazione propria (ad es. per un importo pari a 1 mio.) (imprese con una cifra d'affari > 5 mio.)
	Nominale (1)	Quota (%) (2)	20 % (3)	1 mio. / 5 mio. (4)	30 % (5)	1,5 mio. / 10 mio. (6)	Nominale (7)
Impresa A	3 mio.	100 %	0,6 mio.	1 mio.	0,9 mio.	1,5 mio.	–
Settore interessato dalle misure correlate a COVID-19	1 mio.	33 %	0,2 mio.	1 mio.	0,3 mio.	1,5 mio.	–

Limiti massimi: per l'impresa A la cifra d'affari del settore interessato dalle misure correlate alla pandemia di COVID-19 ammonta a un terzo della cifra d'affari totale (1 mio.). L'importo massimo da applicare corrisponde pertanto al 33 per cento del 20 per cento della cifra d'affari, ovvero a 0,2 milioni di franchi, oppure, in caso di calo della cifra d'affari di almeno il 70 per cento, al 33 per cento del 30 per cento della cifra d'affari, ossia a 0,3 milioni di franchi.

Impresa B	80 mio.	100 %	16 mio.	5 mio.	24 mio.	10 mio.	7,5 mio.
Settore interessato dalle misure correlate a COVID-19	50 mio.	62,5 %	10 mio.	5 mio.	15 mio.	10 mio.	7,5 mio.

Limiti massimi: per l'impresa B la cifra d'affari del settore interessato dalle misure correlate alla pandemia di COVID-19 ammonta al 62,5 per cento della cifra d'affari totale (50 mio.). L'importo massimo da applicare corrisponde al limite nominale di 5 milioni per l'impresa nel suo insieme (ipotizzando che nessun altro settore abbia il diritto di ricevere contributi).

Limite massimo in caso di calo della cifra d'affari >70 %: se la cifra d'affari del settore diminuisce di oltre il 70 per cento, l'importo massimo relativo aumenta al 30 per cento della

cifra d'affari (15 mio.) e l'importo massimo assoluto a 10 milioni di franchi per l'impresa nel suo insieme (e anche per il settore ipotizzando che nessun altro settore abbia il diritto di ricevere contributi). L'importo massimo da applicare per l'impresa B corrisponde pertanto a 10 milioni.

Limite massimo in caso di prestazione propria: la prestazione propria aumenta di 2,5 volte l'importo di cui all'articolo 8c fino al raggiungimento del limite massimo. Nel caso di una prestazione propria di 1 milione, l'importo massimo da applicare per l'impresa B corrisponde quindi a 7,5 milioni.